



Procedura per la gestione delle segnalazioni

Versione	Data	Modifica
1	18.12.2023	Adozione della procedura ai sensi del D.Lgs. 24/2023.

Sommario:

1.	PREMESSA.....	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI	2
3.	DEFINIZIONI.....	2
4.	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	3
5.	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I SOGGETTI TUTELATI.....	4
6.	GESTORE DELLA SEGNALAZIONE	5
7.	CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	5
8.	I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	6
9.	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7
10.	CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE.....	8
11.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	8
12.	PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E DEI SEGNALATI	9
13.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	11
14.	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	11
15.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	12

1. PREMESSA

Flying Angels Foundation E.T.S. (di seguito anche solo “FAF” o “la Fondazione”) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello 231”), nonché un Codice etico.

La Fondazione, nel perseguimento dei propri obiettivi, è da sempre sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza e si impegna a contrastare condotte illecite, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l’effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e con le migliori prassi di riferimento.

Con l’obiettivo di rafforzare il proprio sistema organizzativo e di buon governo (oltreché di adempiere agli obblighi normativi vigenti in materia), FAF promuove e incentiva l’effettuazione di segnalazioni di illeciti e/o fatti, anche solo potenzialmente, contrari alla legge e alle normative interne aziendali da parte di chiunque ne abbia conoscenza.

A tal fine, La Fondazione ha predisposto la “**Procedura per la gestione delle segnalazioni**” (di seguito anche solo “Procedura”) per regolamentare il processo di ricezione e gestione delle Segnalazioni, nonché di tutela del Segnalante, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 D.Lgs. 231/2001, come modificato dal D.Lgs. 24/2023.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, i canali di segnalazione interni descritti nella Procedura nonché le modalità di funzionamento degli stessi sono stati comunicati alle Organizzazioni sindacali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (c.d. *whistleblowing*).

La presente Procedura è stata redatta ispirandosi, oltre che al dettato normativo, anche alle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” predisposte da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché alla “Guida Operativa” rilasciata in materia da Confindustria il 27 ottobre 2023.

Ogni trattamento di dati personali regolamentato attraverso la Procedura viene poi effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e al D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy).

3. DEFINIZIONI

Ai fini della corretta comprensione della Procedura di gestione delle segnalazioni è opportuno definire il significato attribuito a termini qui utilizzati:

- **ANAC:** Autorità nazionale anticorruzione.

- **Codice Etico:** indica il Codice Etico di FAF.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Gestore della segnalazione o Gestore:** il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna. Il Gestore della segnalazione è specificamente formato per la gestione del canale.
- **Informativa *privacy*:** indica l'informativa fornita al Segnalante sui trattamenti dei dati personali effettuati in relazione alla gestione delle Segnalazioni, ai sensi della normativa di riferimento.
- **Modello 231:** indica il modello organizzativo adottato da FAF ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*".
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** indica l'Organismo costituito ex art. 6, co. 1, lett. b) D.Lgs. 231/2001.
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della Segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito o della violazione.
- **Segnalazione:** comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto informazioni su potenziali violazioni.
- **Segnalazione Ordinaria:** segnalazione che non rientra nel perimetro delle Segnalazioni *Whistleblowing* per l'ambito oggettivo o soggettivo, cioè le segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli specificati al Par. 4 o che presentano uno dei requisiti di esclusione previsti dal D.Lgs. 24/2023.
- **Segnalazione *Whistleblowing*:** si tratta di segnalazioni di violazioni che consistono in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato richiamate dall'art. 2, co. 1, lett. a) D.Lgs. 24/2023.
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

La Procedura adottata si applica a tutte le Segnalazioni pervenute tramite i canali definiti al Par. 8.

Le Segnalazioni possono essere di due tipologie: “Segnalazioni *Whistleblowing*” e “Segnalazioni Ordinarie”.

Le **Segnalazioni *Whistleblowing*** sono esclusivamente quelle aventi ad oggetto:

1. **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;**
2. **violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tali Segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito dei rapporti intercorrenti con FAF.

La Segnalazione *Whistleblowing* **non può consistere** in contestazioni, rivendicazioni, richieste di carattere personale della persona segnalante relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le **Segnalazioni Ordinarie** sono le Segnalazioni che non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni *Whistleblowing* per ambito oggettivo o soggettivo, ovvero le Segnalazioni inerenti a temi diversi da quelli sopra elencati o pervenute da soggetti diversi da quelli indicati al Par. 5 della presente Procedura.

Anche le Segnalazioni Ordinarie verranno gestite tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante nel rispetto delle disposizioni specificatamente adottate in materia dalla Fondazione e della presente Procedura.

Le Segnalazioni non possono riguardare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

5. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO: I SOGGETTI TUTELATI

I soggetti che possono effettuare Segnalazioni e ricadono nell’ambito della tutela ai sensi del D.Lgs. 24/2023 sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- tutti i dipendenti, a tempo determinato e indeterminato;
- tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, anche autonomi, di collaborazione con FAF, compresi: gli azionisti, i volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti), i somministrati, i liberi professionisti e i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori e i *partner* commerciali;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi presso FAF.

Per i soggetti come sopra elencati la tutela si applica altresì se la Segnalazione avviene durante il processo di candidatura o in altre fasi precontrattuali o anche durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

I soggetti a cui si possono estendere le misure di protezione del segnalante, sono:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

La ricezione e gestione delle Segnalazioni è affidata ad un soggetto esterno alla Fondazione, autonomo e competente nella gestione dei canali e delle Segnalazioni (di seguito, “Gestore”).

Tale soggetto è stato individuato nell’Avvocato Antonio Bonfiglioli, già Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (OdV) di FAF.

Il Gestore della segnalazione è stato formalmente incaricato anche ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* Codice *Privacy* quale soggetto incaricato al trattamento dei dati. La lettera, inoltre, prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali relativi alla Segnalazione, di cui la Fondazione è Titolare del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

7. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione deve essere circostanziata e deve contenere – ove possibile - i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- l’identificazione del rapporto tra il Segnalante e la Fondazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l’indicazione che si tratta di una Segnalazione Whistleblowing per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni;
- eventuali ulteriori persone a conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati;
- al fine di consentire alla Fondazione di effettuare le dovute verifiche, il maggior numero di elementi, nonché qualsiasi informazione utile e/o documento rilevante per l’analisi della Segnalazione.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate “anonime”. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate e precise, saranno prese in considerazione dal Gestore e

trattate come Segnalazioni Ordinarie; pertanto, non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste per le cd. Segnalazioni *Whistleblowing*, salva l'ipotesi in cui il Segnalante dovesse successivamente essere identificato.

Nell'ipotesi in cui una Segnalazione *Whistleblowing* sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore e, nella stessa, venga specificato di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa, è onere del ricevente:

- i) trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- ii) contattare il Gestore al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della Segnalazione erroneamente pervenuta;
- iii) trasmettere la Segnalazione al Gestore, senza ritardo, e comunque entro 7 (sette) giorni;
- iv) successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la Segnalazione dai propri dispositivi.

8. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

FAF ha istituito due canali di segnalazioni interna utilizzabili in maniera alternativa.

(a) Canale di segnalazione in forma scritta: posta ordinaria mediante raccomandata.

La Fondazione ha optato per un canale tradizionale consistente nella possibilità per il Segnalante di spedire una lettera/raccomandata al seguente destinatario, con l'esplicita indicazione "*Riservata al Gestore delle segnalazioni di FAF*": **Avv. Antonio Bonfiglioli, Studio Legale LCG - Viale Bianca Maria n. 23, 20122, Milano**.

La lettera/raccomandata dovrà essere spedita rispettando le seguenti regole atte a garantire la riservatezza richiesta dalla normativa:

- i. una prima busta chiusa deve contenere i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento d'identità di questi;
- ii. una seconda busta chiusa deve contenere la Segnalazione *Whistleblowing*;
- iii. entrambe le buste dovranno essere inserite in un'ulteriore (terza) busta chiusa che rechi all'esterno la specificazione che si tratta di una Segnalazione *Whistleblowing* – o che s'intende beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023 – e la dicitura "*Riservata al Gestore delle segnalazioni di FAF*".

(b) Canale di segnalazione in forma orale: contatto telefonico.

Il Segnalante può contattare direttamente il Gestore, dal lunedì al venerdì, ore 9:00-18:30, al numero **+39 3312277487**, al fine di fissare un appuntamento (in presenza, telefonicamente o in video conferenza) per effettuare la propria Segnalazione.

Durante la telefonata, il segnalante dovrà indicare:

1. i propri dati di contatto, avendo cura di non specificare il proprio nominativo né di comunicare

un contatto riconducibile al suo ruolo nella Fondazione (es. indirizzo *e-mail* con dominio aziendale);

2. la volontà di incontrare il Gestore di persona o di contattarlo tramite contatto telefonico o videochiamata.

Durante la telefonata, il personale dedicato avrà cura di fissare un appuntamento con il Gestore della segnalazione entro 7 giorni dal primo contatto.

Nel caso di incontro in presenza, la Segnalazione, previo consenso della persona segnalante, verrà raccolta e verbalizzata in un documento verificato e sottoscritto dal segnalante e/o registrata su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

La gestione della Segnalazione segue le tempistiche e modalità sottoindicate:

1. entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della segnalazione, il Gestore invierà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, utilizzando il canale della segnalazione. Nel caso di segnalazione orale (richiesta di incontro e/o utilizzo linea telefonica), s'intende per ricezione della segnalazione il momento della sottoscrizione del verbale e/o il momento dell'ultimazione della registrazione. Nel caso in cui per la protocollazione della segnalazione orale vengano utilizzati, previo consenso del Segnalante, sia la registrazione sia la verbalizzazione, il momento da intendersi valido per la ricezione della segnalazione è quello della sottoscrizione del verbale;
2. il Gestore avvia la fase di istruttoria e classifica la segnalazione come "Whistleblowing" o "Ordinaria", procedendo alla gestione della stessa come da Procedura;
3. entro 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data di avviso di ricevimento, il Gestore fornisce un Riscontro al segnalante. Per "riscontro" deve intendersi la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; pertanto, si evidenzia che il riscontro da rendersi nel termine di tre mesi può anche essere meramente interlocutorio. Ad ogni modo, una volta terminata l'istruttoria gli esiti dovranno comunque essere comunicati alla persona segnalante.

Il Gestore dà diligente seguito alla segnalazione, avviando – ove necessario – un dialogo con il Segnalante atto a chiedere allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, nonché svolgendo l'attività di verifica della fondatezza con pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito.

Ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà conferire mandato di approfondimento ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante o al contenuto della Segnalazione;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;

- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie si renda necessario rendere edotti del contenuto della Segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore, il Segnalato, le altre persone menzionate nella Segnalazione).

In ogni caso, le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatte salve le ipotesi eccezionali di seguito dettagliate:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. (fino a quando l'imputato o l'indagato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari).

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

- l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la segnalazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità e previa comunicazione per iscritto a questi delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità.

10. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigerà una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della Segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della Segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello 231 e/o al Codice Etico o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei soggetti Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura - nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato Segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la Segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e comunque non oltre cinque anni dalla chiusura del processo di gestione, fatta salva la necessità di conservarli per un tempo maggiore (ad es. per instaurazione di un procedimento giudiziale).

I supporti originali delle Segnalazioni pervenute attraverso la richiesta di audizione e/o altre modalità sono conservati dal Gestore in apposito ambiente protetto.

12. PROTEZIONE DEI SEGNALANTI E DEI SEGNALATI

FAF garantisce il Segnalante da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni segnalante è tutelato nei casi di:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) note di merito negative o referenze negative;
- f) adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h) discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i) mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici;
- p) pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- q) valutazione della performance artatamente negativa;
- r) revoca ingiustificata di incarichi;
- s) ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;

t) reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata ad alcune condizioni di seguito elencate:

1. il soggetto ha segnalato in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. 24/2023;
3. sussiste un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
4. non rilevano i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

La tutela dei Segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto giuridico (ad es. rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura etc.) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La sopra menzionata tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali egli lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC – tramite il canale informatico messo a disposizione dalla stessa - alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A tal fine si rimanda alla pagina *web* di ANAC in cui sono riportate tutte le specifiche necessarie: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

13. IL SISTEMA SANZIONATORIO

FAF prevede sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente procedura, nonché nei confronti di coloro i quali violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante stesso.

Il Sistema di Segnalazione è stato integrato nel D.Lgs. 231/2001 e di conseguenza vengono estese ed applicate in caso di violazioni accertate le sanzioni previste dal sistema disciplinare descritto rispettivamente nel Modello 231, cui si rimanda per ogni dettaglio.

Ad ogni modo, si specifica che FAF intraprenderà ogni più opportuna azione disciplinare nei confronti di:

- tutti i soggetti che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni di cui alla presente procedura;
- chi approfondisce le segnalazioni: (i) quando non è stata svolta l'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute; (ii) quando violi l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione di cui alle segnalazioni su indicate;
- nei confronti di chi ha adottato la presente procedura nel caso in cui si rilevi che la stessa non è conforme alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 24/2023;
- tutti i soggetti segnalanti, nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per il reato di diffamazione commesso con la segnalazione o per i reati di calunnia o di diffamazione commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o qualora sia accertata la responsabilità civile del segnalante per comportamenti riconducibili ai reati sopra indicati in caso di dolo o colpa grave.

Al fine di promuovere l'efficacia del canale del *whistleblowing*, FAF pone il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, anche nelle sole forme del tentativo o della minaccia, nei confronti del Segnalante per motivi che siano collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa e, pertanto, prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante.

Nel caso in cui, dovesse essere integrata una delle condotte di cui al presente paragrafo, si procederà, pertanto, all'applicazione delle sanzioni disciplinari, conformemente al sistema disciplinare previsto da FAF nella Parte Generale del proprio Modello 231.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ogni segnalazione può contenere cd. dati personali, ovvero informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, assicura che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del GDPR e delle normative nazionali vigenti.

I diritti di cui agli artt. 15 - 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nell'informativa ex art. 13 GDPR resa disponibile tramite specifica sezione del sito *web*.

15. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Procedura è oggetto di pubblicazione sul sito *internet* della Fondazione al *link* [<https://www.flyingangelsfoundation.org/chi-siamo/trasparenza/>].

Sono individuate le necessarie iniziative informative e formative per portare la presente Procedura a conoscenza dei possibili Segnalanti (ad es., dipendenti, collaboratori, fornitori), anche mediante inserimento dei contenuti in occasione di corsi su Modello 231 e Codice Etico.